

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ordinanza n° 03 del 27 aprile 2009

Prot. n. 1881

IL SINDACO

VISTO l'approssimarsi della stagione di massima diffusione delle problematiche connesse alla proliferazione delle zecche;
CONSIDERATO necessario garantire le condizioni minimali di prevenzione profilassi e di lotta contro le zecche;
VISTO il D.L. n° 22 del 5.02.97, coordinato con il D. Lgs. n° 389 del 8.11.97, agli artt. 13 e 14;
VISTE le norme vigenti in materia di Igiene e Sanità;
VISTO il regolamento edilizio Comunale all'art. 41;
VISTO il T.U. n° 267/2000 relativo all'ordinamento degli Enti Locali;

REVOCA

La propria Ordinanza n° 03 del 16/03/2006

ORDINA
A TUTTA LA CITTADINANZA, ENTI E IMPRESE

- 1) Di effettuare, un'accurata pulizia delle aree private, sia nelle zone urbane che periurbane, avendo cura di operare un efficace falciatura delle erbacee, che dovrà essere ripetuta, periodicamente, secondo necessità, allo scopo di controllarne la crescita, nonché provvedere alla bonifica delle aree medesime, da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti.
- 2) Di bonificare gli animali domestici (cani e quant'altro) e di mantenere costantemente puliti, a mezzo di disinfestazioni periodiche, gli spazi a questi dedicati, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio Veterinario della A.S.L. 7, su richiesta degli interessati;
- 3) A tutti gli allevatori del territorio, la cui attività sia connessa a stabulazione permanente, di provvedere alla bonifica degli ovili e delle stalle, nonché alla loro disinfestazione, se risultanti infestati da zecche, avvalendosi obbligatoriamente della consulenza del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario A.S.L. 7;
- 4) **IL DIVIETO ASSOLUTO della sosta e del transito, intesa anche come RICOVERO e PASCOLO nel centro urbano di Tratalias, nel centro storico, nel medau trecase e comunque a distanza inferiore a metri 80 dal perimetro urbanizzato;**
- 5) Il transito di greggi è consentito attorno al centro storico, al centro urbano e ai medaus, secondo le modalità stabilite dal codice della strada;
- 6) Al servizio di Igiene Pubblica ed al Servizio Veterinario A.S.L. 7 di fornire a chiunque ne faccia richiesta, tutte le indicazioni utili ed indispensabili, affinché sia possibile ottemperare efficacemente a quanto disposto dalla presente ordinanza.
- 7) **I lavori di bonifica dovranno essere svolti entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;**

INVITA LA CITTADINANZA MEDESIMA

Ad impiegare nelle aree cortilizie di pertinenza della propria abitazione, idonei prodotti antiparassitari, per la lotta alle zecche, da scegliersi ed utilizzarsi, secondo le indicazioni del Centro Provinciale Antimalarico e Anti insetti di S. Giovanni Suergiu.

AVVERTE

Chiunque trasgredisca al disposto della presente ordinanza, **sarà perseguito** a norma degli artt. 10 e 16 della Legge 24.11.1981, n° 689, **con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50 a un massimo di € 300 – pagamento in misura ridotta € 100;** Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

MANDA

Agli agenti della Forza Pubblica e agli organi dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia il controllo sulla osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata a:

Stazione CC. Tratalias - Tribunale Sez. distaccata di Carbonia - Prefetto Cagliari - A.S.L. 7 (Servizio di Igiene Pubblica) (Servizio Veterinario) – Carbonia.

IL SINDACO
(Dr. Piras Marco Antonio)